

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE**

AVVISO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA 01.01.2021, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 21/10/2020 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

In esecuzione dell'Accordo di Delegazione Trattante del 21/10/2020 (di seguito definito Accordo), viene avviata la procedura selettiva per il riconoscimento della progressione economica orizzontale avente decorrenza 01/01/2021, per il personale delle categorie "A", "B", "C" e "D".

La procedura, in conformità all'Accordo fa seguito a quella relativa alla progressione con decorrenza 01/01/2020, per la quale sono state già approvate le graduatorie provvisorie, mentre nel corso del mese di Gennaio 2022 saranno approvate le graduatorie definitive degli aventi diritto a detta progressione 2020.

La prima fase dell'iter di attuazione di detto accordo, oggetto del presente avviso, consiste nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura da parte dei dipendenti aventi i requisiti di ammissione di seguito descritti, attraverso la procedura telematica (B.O.L.). La domanda, infatti, dovrà essere compilata on line sulla piattaforma telematica appositamente predisposta, analogamente a quanto fatto per la progressione economica orizzontale decorrente dal 01/01/2020.

Si evidenzia che potranno accedere, sin dalla fase di registrazione, soltanto i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione ed in particolare di quello relativo ai due anni di anzianità di inquadramento nella categoria e posizione economica in godimento.

Ciò stante, non saranno ammessi a partecipare alla procedura i candidati nominati vincitori della progressione decorrente dal 01/01/2020 in esito all'approvazione delle graduatorie definitive. Tale circostanza comporta che l'avvio della fase di registrazione e presentazione delle domande di partecipazione in via telematica sarà necessariamente successivo alla definitiva approvazione delle graduatorie delle "PEO 2020".

La domanda contiene altresì l'eventuale dichiarazione da parte degli interessati degli elementi di valutazione previsti dall'Accordo non direttamente disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione, ovvero i titoli di competenza e culturali, nonché l'esperienza lavorativa maturata presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

Sarà inoltre avviata l'acquisizione d'ufficio, dalle competenti U.O.D. della D.G. Risorse Umane, delle banche dati relative agli ulteriori elementi di valutazione previsti nell'accordo (media delle valutazioni conseguite con riferimento alla produttività ed al risultato delle posizioni organizzative nel corso del triennio 2018/2020 presso la G.R.C.; arricchimento professionale: titolarità di incarico di responsabilità/disagio/incarico di posizione organizzativa/responsabilità presso la G.R.C.; esperienza lavorativa nella G.R.C). **In ossequio ai principi della semplificazione ed informatizzazione del procedimento, i dipendenti partecipanti alla procedura selettiva non sono, pertanto, tenuti a dichiarare alcunché in merito a detti titoli.**

Una volta acquisite le domande di partecipazione attraverso la piattaforma, sarà avviata la seconda fase di attuazione dell'accordo, nel corso della quale i dati riportati nelle domande di partecipazione saranno integrati, per ciascun dipendente, con gli elementi acquisiti d'ufficio. Ciò sia ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della mancata sussistenza di cause di esclusione, che ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dall'accordo. Saranno altresì acquisite le valutazioni del personale comandato o distaccato dai responsabili della struttura dell'Ente di utilizzazione, secondo l'articolazione organizzativa della stessa.

CONTINGENTE DI PROGRESSIONI DA ASSEGNARE

In conformità alle convergenti indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ragioneria Generale dello Stato e A.R.A.N. (CFL120), le progressioni economiche saranno attribuite, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'Accordo, ad una *"quota limitata e quindi non maggioritaria (non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari)"*. Ciò stante, la progressione economica sarà effettivamente riconosciuta ai soli candidati collocati nel primo contingente del 50% delle graduatorie finali, con eventuale arrotondamento per difetto.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Secondo quanto previsto dal richiamato Accordo e come sopra precisato, sono ammessi alle procedure selettive per la progressione economica orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2021, i dipendenti di ruolo di categoria "A", "B", "C" e "D" in servizio a tempo indeterminato alla data del 01.01.2021, **con almeno due anni di anzianità nella categoria e posizione economica in godimento.** Tale anzianità deve essere maturata alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale. **In assenza di tale requisito, la piattaforma non consentirà al candidato la possibilità di registrarsi per compilare la domanda.**

È ammesso alla procedura il personale in possesso di detti requisiti e che alla data del 01.01.2021 abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Giunta Regionale della Campania, compreso il personale assegnato ad altri enti di cui all'art. 14 C.C.N.L. 2002-2005, il personale in distacco sindacale di cui all'art. 39 C.C.N.L. 2002-2005 e il personale comandato o distaccato presso altri enti di cui alle LL.RR. nn. 65/81 e 57/85, nonché ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. 2002-2005.

CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sempre in base alla disciplina dell'Accordo, non sono ammessi alla selezione per il passaggio alla posizione economica successiva a quella in godimento e saranno pertanto esclusi dalla procedura selettiva i dipendenti che:

- ☞ nell'ultimo processo di valutazione annuale (anno 2020) abbiano conseguito una valutazione negativa, ovvero punteggio inferiore al minimo che non ha dato luogo all'erogazione di compensi di produttività;
- ☞ nei due anni antecedenti alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale in oggetto, siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari comportanti, con qualsiasi durata, la sospensione dal servizio;
- ☞ abbiano subito condanne penali con sentenza definitiva, anche a seguito di patteggiamento. La causa di esclusione impedisce il conseguimento della progressione in misura perpetua in caso di condanna superiore ad anni 5, ovvero in caso di recidiva. Negli altri casi, il dipendente è escluso dalle procedure selettive per un periodo pari a quello della condanna moltiplicato per 4, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione penale. La causa di esclusione opera distintamente e si aggiunge a quella relativa ai provvedimenti disciplinari;
- ☞ siano in servizio presso la Giunta Regionale della Campania con rapporto di lavoro a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile;
- ☞ risultino comandati o distaccati da altra p.a. essendo gli stessi tenuti a partecipare alle procedure selettive indette dalle amministrazioni di appartenenza;
- ☞ non ottengano il punteggio complessivo minimo nella graduatoria finale della procedura selettiva pari a punti 100/200 in base agli elementi di valutazione di seguito descritti.

In merito alla partecipazione alla procedura del personale collocato in aspettativa si farà riferimento ai relativi orientamenti applicativi espressi dall'A.R.A.N. richiamati nel provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie "PEO 2020" della categoria D.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

La procedura selettiva si svolge con la massima applicazione dei principi di economicità procedurale, semplificazione, snellimento e velocizzazione dell'azione amministrativa.

Ciò stante, a titolo innovativo i dipendenti interessati alla progressione dovranno compilare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, pena la mancata valutazione dei titoli, la procedura telematica "BOL". **Non saranno in alcun modo ricevibili domande di partecipazione inviate con qualsiasi modalità diversa da quella telematica, né qualsiasi forma di successiva integrazione delle domande di partecipazione rese sulla procedura telematica al di fuori della stessa procedura.**

L'avvio della fase di registrazione e di presentazione delle domande di partecipazione ed il termine entro il quale le stesse dovranno essere presentate, saranno successivamente comunicati sul portale regionale "Amministrazione trasparente" - sezione "Bandi di concorso" - "Progressioni economiche orizzontali 2021".

I candidati che abbiano già presentato dichiarazione telematica per le "PEO 2020" non sono tenuti a presentare una nuova domanda di partecipazione, in quanto saranno valorizzati gli elementi dagli

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

stessi dichiarati in tale sede. Resta ferma la possibilità per gli stessi di presentare una nuova domanda aggiornata con eventuali titoli conseguiti nell'anno 2020.

I candidati sono invitati ad un'attenta lettura delle disposizioni dell'Accordo e dell'Avviso, sia in ordine alle modalità di presentazione della domanda, che ai requisiti di ammissione ed ai titoli valutabili.

Tutte le domande sono compilate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo i candidati sono invitati a dichiarare con il massimo scrupolo e cautela i titoli indicati dall'Accordo. In particolare per i "*titoli di competenza e culturali*" gli stessi devono essere strettamente riconducibili alle tipologie di titoli "*accademici*" indicate dall'Accordo, costituendo la dichiarazione di titoli manifestamente non riconducibili (ad esempio corsi di formazione regionale etc.), oltre che un inutile aggravamento procedurale, possibile dichiarazione mendace.

Sempre nell'ottica di evitare un inutile aggravamento della procedura si evidenzia altresì, come stabilito nell'Accordo, che sono ammessi a valutazione soltanto i contratti di lavoro flessibili aventi durata complessivamente superiore a 3 anni e prestati senza interruzione. Pertanto qualsiasi dichiarazione relativa a precedenti contratti flessibili di durata inferiore ai 3 anni o di durata complessivamente superiore ai 3 anni, ma prestati con interruzione non sarà presa in considerazione.

I dati riportati sulle domande verranno trattati per le finalità connesse alla selezione, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Nella domanda di partecipazione il dipendente, oltre a chiedere di partecipare alla procedura selettiva in oggetto, è tenuto esclusivamente a dichiarare gli elementi di valutazione non direttamente disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione, ovvero eventuali titoli di competenza e culturali descritti nello schema di domanda, nonché eventuali esperienze lavorative a tempo indeterminato maturate presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi art. 1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. I dipendenti, quindi, sono tenuti necessariamente a dichiarare nella domanda di partecipazione, **pena la inderogabile mancata valutazione**, eventuali periodi di servizio svolti presso altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi le Province e gli Enti strumentali della Regione Campania.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei candidati, coloro che non presentino la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dall'avviso, sono comunque ammessi a partecipare alle procedure selettive, qualora in possesso dei requisiti. A detti candidati vengono esclusivamente riconosciuti i punteggi relativi alla valutazione della prestazione resa, nonché all'arricchimento professionale ed ai titoli di servizio con esclusivo riferimento a quelli conseguiti presso la G.R.C. I candidati che non abbiano presentato la domanda di partecipazione o la abbiano presentata in modo incompleto, non possono avere alcuna pretesa di valutazione d'ufficio in ordine ai titoli non dichiarati, in quanto tale pretesa si scontra con le sopraindicate esigenze di economia procedurale; in particolare, in considerazione della specificità dei criteri di valutazione del presente accordo e delle modalità di presentazione delle domande in via telematica, non saranno tenute in alcuna considerazione le dichiarazioni rese nelle domande "cartecee" relative alle P.E.O. 2015 e 2018.

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle procedure, saranno adottati i seguenti interventi organizzativi:

1. per la presentazione della domanda *on line*, sarà aggiornato l'apposito "**Manuale utente**", già messo a disposizione dei candidati per la "PEO 2020". E' stata altresì predisposta una casella di posta elettronica al seguente indirizzo progressioniorizzontali@regione.campania.it, per il supporto tecnico-informatico durante la fase di presentazione delle domande;
2. inoltre, per il corretto andamento della procedura, sarà individuato, presso ciascuna Struttura apicale, un **referente** al quale i candidati potranno rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla procedura selettiva. Lo stesso opererà in sinergia con la Direzione Generale per le Risorse Umane, raccogliendo le richieste dei dipendenti incardinati nella struttura. Inoltre, il referente, ove necessario, potrà prestare assistenza al personale di categoria A nella compilazione della domanda online, mettendo a disposizione apposita postazione di lavoro.
3. la D.G. per le Risorse Umane renderà ove necessario disponibili, sul portale amministrazione trasparente, **le F.A.Q.** ovvero le principali questioni riguardanti la disciplina dell'Accordo e del relativo avviso. Le stesse saranno aggiornate alla luce dei quesiti pervenuti.

GRADUATORIE FINALI.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Ai fini della maturazione del diritto al passaggio, eventuali pari merito sono risolti utilizzando i seguenti elementi, nell'ordine indicato: anzianità di servizio nella P.A.; maggiore età anagrafica.

Le graduatorie di merito sono riferite ad ogni singola posizione economica nell'ambito delle categorie. L'approvazione delle relative graduatorie provvisorie viene formalizzata con provvedimento dello Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane.

Avverso tali graduatorie potrà essere prodotto ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione su apposita piattaforma. Il ricorso potrà riguardare esclusivamente i punteggi relativi agli elementi di cui all'art. 2 lett. b), c) e d) dell'Accordo. In esito alla definizione dei ricorsi, sono approvate le graduatorie definitive con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane.

La progressione economica sarà effettivamente riconosciuta ai soli candidati collocati nel primo contingente del 50% delle graduatorie finali, con eventuale arrotondamento per difetto. L'applicazione dell'istituto ai vincitori della procedura selettiva è effettuata con espressa riserva all'eventuale sopravvenienza di ulteriori indicazioni da parte della Funzione Pubblica, Ragioneria Generale dello Stato, ARAN, nonché della magistratura contabile.

Le graduatorie finali di merito sono utilizzate nel limite dei posti disponibili previsto dall'avviso ed esclusivamente per l'annualità di riferimento, senza alcuna possibilità di scorrimento.

VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione telematica sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In osservanza della normativa vigente in materia di autocertificazione, della Circolare n. 11/2015 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del vigente Piano Triennale Anticorruzione, lo Staff 50.14.92 provvede a porre in essere il controllo parziale sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 e 72 del medesimo D.P.R. 445/00, nella misura del 66% delle dichiarazioni che hanno comportato l'effettivo riconoscimento in graduatoria, sia del punteggio per i titoli di competenza e culturali che dei titoli di esperienza presso altra p.a. Quale criterio di casualità è stabilito che si procede al controllo della dichiarazione dei primi due candidati collocati in graduatoria che hanno beneficiato del punteggio relativo a detti titoli e non del terzo candidato successivamente collocato in graduatoria e così via per le successive posizioni. Nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese in forma sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, si provvederà ad adottare, come del resto già avvenuto nel corso delle precedenti tornate, il provvedimento di decadenza dell'interessato, con eventuale recupero degli emolumenti percepiti e dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.